



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AFFARI GENERALI

Fano 12/03/2024

Sindaco
Assessore Bilancio
Giunta
e p.c.
Dirigente "Servizi Finanziari"
e p.c.
Collegio Revisori dei Conti

Oggetto: rendiconto bilancio comunale 2023 – dimensionamento “fondo rischi per contenzioso”

La presente segue le note del sottoscritto di analogo contenuto.

In relazione all'evoluzione della gestione finanziaria dell'ente a fronte dell'andamento del contenzioso (per cui non ci sono nuovi eventi di rilievo per l'anno 2023 e per i primi mesi dell'anno in corso che possano indurre ad assumere atti conseguenti e non in linea con la prassi adottata) **si conferma la congruità del "fondo rischi e contenzioso" pari ad euro 1 milione.**

Si evidenzia comunque che la notevole consistenza dell'avanzo libero non ha mai reso necessario attivare detto fondo rischi.

Detta congruità è ovviamente del tutto **prudenziale** poiché, allo stato attuale, non esistono cause di rilievo (*recte* "ingente valore") che siano valutabili in termini di "significativa probabilità di soccombere"; nozione che, ove non meglio precisata dalle norme in modo inequivoco, potrebbe ricondursi alla tossonomia civilistica *sub nomine juris* della "passività probabile" -in vero rafforzata-; si osserva che tale mancata inequivoca definizione pubblicistica rende poco agevole la qualificazione del rischio in seno alle attività correlate allo *jus postulandi* in ragione della responsabilità professionale che ne deriva.

Alla luce di tale considerazione e privilegiando in modo acritico i principi di verità ed attendibilità delle previsioni di bilancio l'accantonamento fondo rischi e contenzioso dovrebbe essere tecnicamente pari a 7.118,35 (si veda nota dell'Avvocatura Comunale del 13/02/2024 p.g.n.14942 non allegabile alla delibera del rendiconto a garanzia dei diritti di difesa dell'ente) fermo restando quanto infra meglio precisato e tenuto conto della capienza dell'avanzo libero di cui dispone da anni l'ente (avanzo che ha sempre consentito agevolmente di pagare il *quantum* dovuto per soccombenza totale o parziale). Peraltro in tale contesto occorre anche valutare gli effetti relativi alla presumibile impossibilità di procedere con la strada interquartieri per definanziamento dei fondi stali-regionali.

Ma l'esperienza gestionale del contenzioso evidenzia, a volte, che esistono cause per cui non era sussistente *ex ante* una "significativa probabilità di soccombere" che poi (anche se nel solo in primo grado ovvero nel solo secondo grado ovvero in quello definitivo) hanno determinato un esito negativo per l'ente.

Si ritiene pertanto, bilanciando gli interessi legati all'equilibrio di bilancio con quelli di operatività dell'ente, che occorra assumere un contegno che privilegi in modo primaziale il principio contabile di prudenza.

Contegno che, per i presupposti che lo animano, non rende possibile determinare una stima "puntuale" dell'effettivo rischio contenzioso essendo le variabili connesse ampiamente aleatorie specie per le cause risalenti nel tempo.

Il sottoscritto ha analizzato quanto segnalato dalla Corte Conti Marche con delibera n.82/2021.

Al riguardo non corrisponde al vero, in travisamento dei fatti, che lo scrivente ufficio non abbia valutato il rischio contenzioso delle maggiori cause comunali come si desume, con ogni evidenza, dalla nota del sottoscritto del 28/11/2019 e ss.mm.ii.

Circa il metodo di analisi si evidenzia che la Stessa Corte Conti Marche, con la delibera di cui sopra, richiama il parametro di "ingente valore" citando la Sez.Liguria n.103/2018.

Si conferma che la nozione di ingente ovvero apprezzabile ovvero significativo valore (maggior rilievo) deve essere scrutinata in ragione di un **criterio di proporzionalità sia in relazione al valore del bilancio dell'ente sia in relazione all'avanzo libero che in**

relazione al grado di indebitamento, a una nozione dinamica che richiede di valutare non solo l'importo, ma anche il grado di rischio. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Fano. Elisabetta Vitali 05/04/2024 11:48:29

la grandezza finanziaria dell'ente che lo deve eventualmente sostenere; inoltre rileva anche il numero e la ricorrenza del **contenzioso non coperto dalla manleva assicurativa** (manleva che, ad oggi, copre contenziosi per oltre 2,6 milioni di euro).

In ogni caso si assicura l'analisi continua della situazione contenziosa onde apportare, in ogni momento, correttivi utili alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si ribadisce che, in relazione ai rilievi posti dalla Corte Conti Marche in materia con delibera n.82/2021 (analisi del rendiconto del Comune di Fano 2015-2018), non esistono cause di ingente o significativo valore che possano far dubitare della congruità del fondo in questione e per cui si ritengano sussistenti "significative probabilità di soccombere" come da principio contabile 4/2 punto, lettera h) allegato al D.Lgs.n.118/2011.

Ciò posto si riferisce che, in accordo con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si è adottato come già detto nella precedente nota del sottoscritto del 18/03/2023 p.g.n.40001 un apposito modulo da compilare da parte dei legali incaricati in sede di rilascio della procura *ad litem* relativa alle cause in cui il *petitum* preveda ipotesi risarcitorie di ingente o significativo valore. Tale prassi è ormai in vigore.

Si evidenzia che si pone sempre attenzione al principio affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.14/2017/INPR, secondo cui: *“Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.”*

Si segnala inoltre che il sottoscritto, nei casi ritenuti critici, ha sempre valutato l'eventuale opportunità di definizioni transattive anche al fine di ridurre le spese legali previo reperimento, nei casi dovuti, delle risorse necessarie ed assunzione del relativo impegno contabile.

Valutato il principio dell'equilibrio del bilancio a fronte dell'urgente necessità di opere pubbliche e di investimenti in conto capitale non pare conforme al principio di “buon andamento” della p.a. (pur in assenza di “significativa probabilità di soccombere”) diminuire detto fondo rischi pari a n.1 milione di euro; resta ferma l'eventuale necessità, in casi estremi, di riconoscere debiti fuori bilancio coevi alla soccombenza ricorrendo a rilevanti quote di avanzo libero o anche a mutui ove detto fondo non sia sufficiente.

Le condizioni di esiguo indebitamento dell'ente consentono tale opzione gestionale favorendo, nella prassi, la spesa per investimenti in condizioni di apprezzabile sicurezza finanziaria.

Eventuali difformità di valutazioni della Giunta rispetto a quanto sopra vorranno essere debitamente e formalmente segnalate e discusse collegialmente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
DELGATO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Dott.Pietro CELANI